

Appendice 10

**Statuto della Corte internazionale di arbitrato
della CCI – Camera di Commercio Internazionale**

Sommario

| | | |
|--|------|---|
| Funzione | Art. | 1 |
| Composizione della Corte | “ | 2 |
| Nomina | “ | 3 |
| Sessione plenaria della Corte | “ | 4 |
| Comitati | “ | 5 |
| Riservatezza | “ | 6 |
| Modificazioni del Regolamento di arbitrato | “ | 7 |

ART. 1 - Funzione

1. Scopo della Corte Internazionale di arbitrato della camera di Commercio Internazionale (la "Corte") è di assicurare l'applicazione del Regolamento di arbitrato e del Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.
2. Quale organismo autonomo, essa svolge le sue funzioni in assoluta indipendenza dalla CCI e dai suoi organismi.
3. I suoi membri sono indipendenti dai Comitati Nazionali della CCI.

ART. 2 - Composizione della Corte

La Corte è formata dal Presidente, dai Vice- Presidenti, dai membri e dai membri supplenti (genericamente denominati "membri"). Nei suoi lavori è assistita dal suo Segretariato ("Segretariato della Corte").

ART. 3 - Nomina

1. Il Presidente è eletto dal consiglio della CCI su raccomandazione del Comitato Esecutivo della CCI.
2. Il Consiglio della CCI nomina i Vice-Presidenti della Corte nell'ambito o al di fuori dei membri della stessa.
3. I membri della Corte sono nominati dal Consiglio della CCI su proposta dei Comitati Nazionali, in ragione di un membro per ciascun Comitato.
4. Su proposta del Presidente della Corte, il Consiglio può nominare dei membri supplenti.
5. I membri restano in carica per tre anni. Se uno dei membri non può più esercitare le proprie funzioni, il Consiglio nomina il suo successore per il restante periodo.

ART. 4 - Sessione plenaria della Corte

Le sessioni plenarie della Corte sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti da lui designato. La Corte delibera validamente se sono presenti almeno sei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale quello del Presidente.

ART. 5 - *Comitati*

La Corte può istituire uno o più Comitati e stabilire le loro funzioni e la loro organizzazione.

ART. 6 - *Riservatezza*

I lavori della Corte hanno carattere confidenziale, che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualunque titolo. La Corte stabilisce le regole concernenti le persone esterne ammesse a partecipare alle riunioni della Corte e dei suoi Comitati ed autorizzate ad avere accesso al materiale sottoposto alla Corte e al Segretariato.

ART. 7 - *Modificazioni del Regolamento di arbitrato*

Qualsiasi proposta della Corte per la modifica del regolamento è sottoposta alla Commissione dell'Arbitrato Internazionale, prima di essere sottoposta al Comitato Esecutivo e al Consiglio della CCI per l'approvazione.

